



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara



Fondazione  
per la Promozione  
della Cultura Professionale  
e dello Sviluppo Economico

COMMISSIONE PROCEDURE CONCORDATARIE

## INCONTRO FORMATIVO

# “Le composizioni tra debitore e creditori nel Codice della Crisi”

## Introduzione al D.Lgs 14/2019~CCII

***Dott. Saverio Mancinelli***

Pescara, 18 maggio 2023 - Sede ODCEC di Pescara

## CODICE DELLA CRISI (CCII)

**D.LGS 14/2019:** *corpus* normativo che offre ai “**debitori**” (consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, *start-up* innovative, imprenditori “maggiori”, società pubbliche e gruppi di imprese, anche di rilevante dimensione) **15 istituti differenti:**

- a) **tre** strumenti per la ristrutturazione di **carattere stragiudiziale**: composizione negoziata, il programma informatico per l’elaborazione dei piani di rateizzazione automatici (art. 25-*undecies* CCII); il piano attestato di risanamento, con relativi accordi in esecuzione (art. 56 CCII);
- b) **uno** strumento per la ristrutturazione di **carattere stragiudiziale** con eventuale intervento giudiziale solo in sede di opposizione: convenzione di moratoria (art. 62 CCII);

## CCII

- c) **sei** strumenti di natura giurisdizionale in **ottica di ristrutturazione**: concordato preventivo in continuità; accordi di ristrutturazione; accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO artt. 64-*bis* e ss. CCII); concordato minore per le imprese minori; piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – **N.B.** Nei primi cinque strumenti può innestarsi la “variante” della **transazione sui crediti fiscali e contributivi** (art. 63 CCII);
- d) **quattro** strumenti di natura giurisdizionale in **ottica liquidatoria**: concordato preventivo liquidatorio; concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio; liquidazione giudiziale; liquidazione controllata;
- e) **uno** strumento di natura giurisdizionale esclusivamente **esdebitatorio** per il debitore incapiente (art. 283 CCII).

## Previsti TRE “elenchi / albi” per i professionisti:

- 1) gestori delle crisi da sovraindebitamento (presso OCC)
- 2) esperti della composizione negoziata (presso CCIAA)
- 3) gestori delle crisi di impresa (curatori, commissari e liquidatori) (presso MEF dal 01/4/2023)

### + 2 “figure”

- ❖ “professionista indipendente” (art. 2, lett. o, CCII) = gestore della crisi + revisore legale
- ❖ “ausiliario ex art. 68 c.p.c.” nel CP semplificato = commissario “minore” senza elenco / albo

## **OGGETTO DELL'INCONTRO FORMATIVO:**

- ✓ il piano attestato di risanamento (con accordi in esecuzione)
- ✓ accordi di ristrutturazione
- ✓ piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
- ✓ concordato preventivo (linee generali)
- ✓ concordato preventivo liquidatorio
- ✓ concordato liquidatorio semplificato
- ✓ concordato preventivo in continuità
- ✓ conclusioni



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara



Fondazione  
per la Promozione  
della Cultura Professionale  
e dello Sviluppo Economico

COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI

# **ACCORDI IN ESECUZIONE DEI PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO**

Dott.ssa Sabina D'Intino



Il piano attestato di risanamento è uno **strumento negoziale** completamente stragiudiziale volto ad evitare l'apertura di una procedura concorsuale.

Introdotta nel testo della L.F.  
con la riforma del 2005  
all'art.67  
(comma 3 lettera d)


Con la Legge n. 155/2017 si  
regolamenta l'istituto fissando i  
principi giuridici

Disciplina specifica con il CCII  
all'art. 56 del D.Lgs n. 14/2019  
e agli art. 39, 166 e 234

Con il codice della crisi e dell'insolvenza il piano attestato di risanamento, **da atto unilaterale** nella L.F., **diventa** un istituto di carattere privatistico che offre la possibilità di superare lo stato di crisi sulla base di un **accordo con i creditori** senza passare al vaglio dell'Autorità giudiziaria e nel rispetto della massima riservatezza.


L'**art. 56 al comma 1** prevede che l'imprenditore in stato di crisi o insolvenza può predisporre un **piano**, rivolto ai creditori, che appaia **idoneo** a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

→ **Requisito  
soggettivo**



**è la qualifica di imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale** (imprenditore commerciale o per estensione anche imprenditore agricolo e minore)

→ **Requisito  
oggettivo**



**è il trovarsi in uno stato di crisi** (situazione di difficoltà economica-finanziaria che rende probabile l'insolvenza)

**o stato di insolvenza** (situazione in cui gli inadempimenti sono tali da non poter soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni)

L'impresa non deve trovarsi in una situazione di difficoltà irreversibile, ma deve trattarsi di **crisi transitoria e temporanea** e il piano deve essere idoneo a superare lo stato di tensione finanziaria al fine di ripristinare una condizione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.



Al **comma 2 dell'art.56** del CCII il contenuto del piano che deve avere **forma scritta e data certa** -necessaria ai fini del calcolo dei periodi di esenzione da revocatoria, prescritto anche per gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano- e deve indicare:

- la situazione economica-patrimoniale e finanziaria dell'impresa
- le principali cause della crisi
- le strategie di intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria
- i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione con lo stato delle eventuali trattative, l'elenco dei creditori estranei al piano con l'indicazione delle risorse necessarie per pagare alla scadenza integralmente i loro crediti
- gli apporti di nuova finanza
- i tempi delle azioni da compiersi, che ne consentono di verificare la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare in caso di scostamento tra obiettivi prefissati e la situazione concreta ( **strumenti correttivi** )
- piano industriale e evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario

→ Durata dei piani: pluriennale, tra i 3 e i 5 anni

→ L'imprenditore deve allegare al piano i documenti previsti dall'**art.39** del Dlgs. n. 14/2019 che il debitore che chiede l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi è obbligato a depositare

Il codice della crisi stabilisce (**art. 56 comma 3**) che il piano debba essere munito di **attestazione** sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità economica del piano.

L'attestazione deve essere redatta da un professionista indipendente, così come definito dall'art.2 comma 3 CCII, designato dal debitore e deve congiuntamente avere requisiti specifici.

### Compiti dell'attestatore:

- verificare i dati previsionali redatti sulla base di principi contabili omogenei rispetto a quelli utilizzati per la redazione dei bilanci storici
- valutare la coerenza delle ipotesi del piano con quelle utilizzate nel settore di appartenenza dell'azienda normalmente
- accertare la coerenza dei dati previsionali con le ipotesi esplicitate
- testare gli effetti di eventuali modifiche sulle assunzioni di base (analisi di sensibilità) con finale dichiarazione di positiva attestazione con adeguata motivazione della conclusione raggiunta.

Il **contenuto minimo** del piano ricalca quanto elaborato dalle best practice consolidate nella redazione di piani di risanamento:

- raccolta dei dati di partenza relativi all'impresa (situazione patrimoniale ed economica iniziale redatta a valori correnti)
  - individuazione delle cause della crisi con riclassificazione dei bilanci pregressi
  - predisposizione del piano industriale in cui si descrivono tutti gli interventi di riprogrammazione gestionale dell'impresa
  - predisposizione del piano economico previsionale per determinare i flussi di cassa della gestione tipica e di quella straordinaria
  - predisposizione del piano finanziario ipotizzando la nuova struttura finanziaria dopo gli interventi fissati
  - predisposizione del prospetto dei flussi di cassa forse il documento più importante che permette di verificare adeguatezza del piano a rimborsare i debiti
- Su richiesta dell'imprenditore, il piano, l'attestazione e gli accordi con i creditori possono essere pubblicati sul Registro delle imprese ⇒ **benefici fiscali** (non tassazione delle sopravvenienze attive)



## CONTENUTO DEL PIANO DI RISANAMENTO

Il piano va redatto nella prospettiva della continuità aziendale; non può essere meramente liquidatorio. E' ritenuto un vero piano di turnaround, ossia di profonda ristrutturazione di un'azienda in crisi che: richiede una riduzione dell'entità dei debiti, una rinegoziazione delle loro scadenze, essere idoneo a riportare l'equilibrio finanziario dell'impresa.

**MA LA VERA ESSENZA DEL RISANAMENTO È L'ELIMINAZIONE DELLE PATOLOGIE CHE PRODUCONO UNA EROSIONE DEL VALORE ECONOMICO DEL CAPITALE DELL'IMPRESA**

La sola eliminazione dello squilibrio finanziario e dell'esposizione debitoria e quindi il ripristino temporaneo della solvibilità senza interventi di riqualificazione dei processi produttivi critici o senza cambiamenti degli assetti strategici, porta a risultati positivi solo di breve periodo.

### Interventi per l'attuazione del risanamento di due tipologie:



#### Intervento esterno:

- ricapitalizzazione della società da parte dei soci
- conversione dei debiti in capitale di rischio
- eventuali accordi di definizione e stralcio debiti
- rinegoziazione delle condizioni dei finanziamenti
- erogazione di nuova finanza.

#### Intervento interno:

- cessione di beni strumentali non strategici
- aumento dell'efficienza della struttura produttiva
- autofinanziamento dell'impresa mediante flussi della gestione corrente.



***L'art. 166, comma 3 lettera d del CCII, prevede che non sono soggetti ad azione revocatoria gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato ed in esso indicati.***

Diversamente dalla previgente normativa l'esenzione vale anche per la revocatoria ordinaria. L'esonero non opera in caso di dolo o colpa grave del professionista attestatore o dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento effettuato o della garanzia concessa.

***L'art. 324 del CCII, prevede due specifici casi di esenzione dalla responsabilità penale per i reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice, ex art. 323 escludendo l'applicabilità degli articoli 322 bancarotta preferenziale e art. 323 bancarotta semplice, in relazione ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione dei piani.***

***Il giudice, per ritenere esenti da revocatoria fallimentare gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, deve effettuare, con giudizio ex ante, una valutazione parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l'idoneità del piano del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa; anche in negativo, vale a dire nei limiti dell'evidenza della inettitudine del piano presentato dal debitore.***

Se, infatti, come la norma prevede, il piano deve apparire idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa, risulta, allora evidente come il giudice ai fini del riconoscimento dell'esenzione abbia il potere di verificare sia pure nei limiti di una manifesta inettitudine, se il piano di risanamento sia o meno effettivamente idoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati.

## Sintesi dei caratteri generali dei piani attestati di risanamento

### Vincoli

- Non sono previste misure protettive del patrimonio da azioni esecutive e cautelari
- Non è possibile estendere gli effetti degli accordi ai creditori non aderenti
- Mancanza di tutela per i crediti sorti in esecuzione del piano e non prevista la prededuzione
- Non è consentita la transazione fiscale

### Benefici

- Esenzione da revocatoria
- Esenzione da reati di bancarotta semplice e preferenziale
- Flessibilità
- Nessuna ingerenza di autorità terze nella gestione dell'impresa
- Agevolazioni di natura fiscale con la pubblicazione in CCIAA

Nella prassi forte utilizzo in settori strategici dell'economia italiana per le sue caratteristiche di duttilità e agilità. Le più rilevanti ristrutturazioni aziendali degli ultimi anni sono state affrontate attraverso il ricorso al piano attestato, salvo poi ripiegare sulle procedure di concordato preventivo o amministrazione straordinaria in caso insuccesso.

Settore siderurgico **Lucchini** e **AVF Beltrame** - settore chimico **Snia-Caffaro** - settore immobiliare **Aedes** - settore nautico **Navigazione Montanari** - settore della moda **Stefanel** - produzione della carta **Burgo**



COMMISSIONE  
PROCEDURE  
CONCORSUALI



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

# ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

## aspetti generali

Pescara, 18.05.2023  
ODCEC - Pescara

Dott.ssa Claudia Mariani  
Dott. Giacomo Cocchiarella  
Dott.ssa Rosanna Silvestri



Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII) introdotto dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14 disciplina l'accesso a tutti gli strumenti di regolazione della crisi.

**La Sezione II del Titolo IV**, introduce tre diverse tipologie di accordo di ristrutturazione:

- **Art. 57 accordi di ristrutturazione dei debiti (accordo “*standard*”)**: già disciplinato dalla legge fallimentare all'art. 182 *bis*;
- **Art. 60 accordi di ristrutturazione agevolati**: novità rispetto alla disciplina precedente;
- **Art.61 accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa**: riprende la disciplina dell'art.182-*septies* legge fallimentare, ampliandone i contenuti

in evidenza

COMMISSIONE  
PROCEDURE  
CONCORSUALI



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

1. *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, **in stato di crisi o di insolvenza**, con i creditori che rappresentino **almeno il sessanta per cento dei crediti** e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48.*
2. *Gli accordi devono contenere l'indicazione degli **elementi del piano economico-finanziario** che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i **documenti di cui all'articolo 39 commi 1 e 3**.*
3. ***Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei** nei seguenti termini:*
  - a) *entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;*
  - b) *entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.*
4. ***Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.** L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.*



L'art. 57 CCII prevede la possibilità per **l'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza**, di concludere un **accordo** di ristrutturazione dei debiti con i creditori che rappresentano **almeno il 60% dei crediti**.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti:

- È uno **strumento negoziale stragiudiziale soggetto all'omologazione del Tribunale** volto al risanamento ed alla riduzione dell'esposizione debitoria.
- È formato con un numero di creditori che rappresentino il **60% dei crediti**



- ⇒ **REQUISITO SOGGETTIVO**: può essere proposto dall'imprenditore, anche non commerciale, che operi come persona fisica, persona giuridica, ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica; l'accordo di ristrutturazione non si applica all'impresa minore. Sono inoltre esclusi dagli accordi di ristrutturazione gli enti pubblici e le grandi imprese.
- ⇒ **REQUISITO OGGETTIVO**: per presentare la domanda di accordo di ristrutturazione, l'imprenditore deve trovarsi in **stato di crisi o insolvenza**.
- ⇒ **FINALITÀ**: consentire il salvataggio dell'impresa ed il superamento della crisi, garantendo ai creditori non aderenti l'integrale soddisfazione del credito.

- 
- **Art.2 co.1 lett.a)CCII «Crisi»**: stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni
  - **Art.2 co.1 lett.b)CCII «Insolvenza»**: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni



La struttura dell'accordo è libera e può essere costituita da:

- un'unica intesa che coinvolga tutte le parti;
- più intese collegate;
- intesa inserita in un accordo-quadro.

**Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'art. 56 CCII (accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento) deve avere data certa e deve contenere:**

- l'indicazione della situazione economico-finanziario-patrimoniale che ne consenta l'esecuzione
- Le principali cause della crisi, le strategie e i tempi di esecuzione
- I crediti per i quali si propone la rinegoziazione e lo stato di eventuali trattative
- Gli apporti di nuova finanza
- Il piano industriale.

**Il piano deve essere corredato dei documenti di cui all' art. 39 co.1 e co.3, CCII.**



- la **veridicità dei dati** aziendali e la **fattibilità economica e giuridica** del piano deve essere **attestata da un professionista indipendente**.
- L'attestazione deve specificare **l'idoneità dell'accordo** e del piano ad assicurare **l'integrale pagamento dei creditori estranei**:
  - entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
  - entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

Art. 60 CCII – Caratteristiche e Condizioni

COMMISSIONE  
PROCEDURE  
CONCORSUALI



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

L'accordo disciplinato dall'art.60 CCII è di fatto un accordo "semplificato".

- **percentuale di accordo del 30% dei creditori;**
- **nessuna moratoria** nel pagamento dei creditori estranei agli accordi
- **rinuncia alle misure protettive temporanee**

## Art. 61 CCII – Caratteristiche e Condizioni

COMMISSIONE  
PROCEDURE  
CONCORSUALI



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

### Gli **accordi di ristrutturazione a efficacia estesa**:

possibilità per il debitore di **pianificare l'uscita della crisi suddividendo (obbligatoriamente) i creditori in categorie**. L'accordo si perfeziona (anche con il dissenso o il disinteresse di uno o più dei creditori), purché gli **aderenti rappresentino il 75% dei crediti di ciascuna categoria**.

- effetti dell'accordo estesi **anche ai creditori non aderenti** che appartengano alla **medesima categoria** individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica e interessi economici.
- necessità che **tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati debitamente e compiutamente informati** e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;
- **carattere non liquidatorio**, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa, in via diretta oppure indiretta, ai sensi dell'art. 84
- **effetti dell'accordo possono essere estesi ai non aderenti soltanto ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale**



La **convenzione di moratoria** è uno **strumento di regolazione della crisi che disciplina** in via provvisoria **e regolamenta** in via negoziale (tra imprenditore – anche non commerciale - e creditori aderenti) **gli effetti e le conseguenze dell'inadempimento.**

È finalizzata ad ottenere una **moratoria delle scadenze dei crediti oppure la sospensione delle azioni esecutive o cautelari.**

Come per gli accordi ad efficacia estesa, **produce effetti anche nei confronti dei creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria**

Art. 62 CCII - Condizioni

COMMISSIONE  
PROCEDURE  
CONCORSUALI



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

Le **condizioni** per la conclusione della convenzione in moratoria

- tutti i creditori appartenenti alla categoria devono essere informati dell'avvio delle trattative
- i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria devono rappresentare il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria;
- concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale



Accordo formato con i creditori che rappresentano

**il 60% dei crediti**



**accordo standard o ordinario (art.57 CCII)**

**il 30% dei crediti**



**accordo agevolato (Art. 60 CCII)**

**il 75% di crediti omogenei**



**accordo esteso (Art. 61 CCII)**



### In evidenza:

**Nuova disciplina** specifica per le modifiche agli accordi già conclusi tra debitore e creditore.

⇒ Se le **modifiche** intervengono **prima dell'omologazione**:

deve essere rinnovata l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità economica (di cui all'art.57 co.4 CCII) e il debitore deve chiedere il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi.

⇒ Se le **modifiche** intervengono **dopo l'omologazione**:

l'imprenditore apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo il rinnovo dell'attestazione da parte del professionista indipendente. Il piano modificato e l'attestazione rinnovata sono pubblicati nel Registro delle Imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori mediante lettera raccomandata o pec. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'art.48 CCII.



*Ai sensi dell'art. 4 CCII «nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il debitore e i creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza»*

### In evidenza:

**l'esecuzione dell'accordo** di ristrutturazione, ovvero la fase che si apre dopo l'omologazione e nella quale il debitore deve adempiere alle misure concordate con i creditori **non è disciplinata dal Codice della Crisi.**

- L'art.58 disciplina unicamente le modifiche successive all'omologazione; non disciplina l'attuazione in senso stretto.

### Criticità:

l'assenza di disciplina potrebbe portare all'insorgenza di diverse problematiche nel caso di inadempimento da parte del debitore.



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara



Fondazione  
per la Promozione  
della Cultura Professionale  
e dello Sviluppo Economico

COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI

# **Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione (in breve “PRO”)**

Dott.ssa Annalisa Giannantonio

Dott. Danilo Venditti

Dott. Francesco Callocchia




➔ Trattasi di un nuovo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsto dal CCII

- ✓ definito dall'art. 2 comma 1 lettera m-bis CCII
- ✓ individuato dagli artt. che vanno dal 64-bis al 64-quater CCII
- ✓ segnatamente normato dallo stesso art. 64-bis comma 1 CCII, il quale testualmente recita: *“Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l'imprenditore commerciale che **non** dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in **stato di crisi o di insolvenza** puo' prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in **classi** secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il **valore generato dal piano** anche in **deroga** agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia **approvata dall'unanimità** delle classi. **In ogni caso** i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.”*


Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione richiede la sussistenza di determinati presupposti affinché un debitore possa accedervi.

**Requisito  
soggettivo**



l'art. 64-bis CCII consente l'accesso a questa procedura solo al debitore imprenditore commerciale "non minore".

**Requisito  
oggettivo**



l'imprenditore deve trovarsi in uno stato di crisi o di insolvenza

Rif. all'art. 2 comma 1 lettera a) CCII «CRISI»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi


Rif. all'art. 2 comma 1 lettera b) CCII «INSOLVENZA»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni



- ➔ La sua introduzione risiede nell'attuazione della DIRETTIVA UE 2019/1023 del 20/06/2019 (INSOLVENCY) che richiede la previsione nei vari ordinamenti nazionali di ciascuno Stato membro dell'adozione di un quadro di ristrutturazione che possa prescindere dalle regole distributive delle procedure concorsuali ma che può essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto.
- ➔ Una delle più significative **novità** del CCII viene a palesarsi proprio nelle **regole distributive dell'attivo**.




## LEGGE FALLIMENTARE



**era indiscussa la REGOLA DELLA PRIORITÀ ASSOLUTA** (c.d. Absolute Priority Rule, o in breve APR), sinteticamente identificabile nel RISPETTO ASSOLUTO/INCONDIZIONATO del PRINCIPIO DELLA INALTERABILITÀ DELL'ORDINE DELLE PRELAZIONI di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c., e dunque nell'IMPOSSIBILITÀ di soddisfare le classi di rango inferiore se non siano state soddisfatte integralmente le classi di rango superiore.


## CODICE DELLA CRISI



**introduzione della REGOLA DELLA PRIORITÀ RELATIVA** (c.d. Relative Priority Rule, o in breve RPR), sinteticamente identificabile nel RISPETTO RELATIVO/CONDIZIONATO del PRINCIPIO DELLA INALTERABILITÀ DELL'ORDINE DELLE PRELAZIONI di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c., e dunque nella POSSIBILITÀ di soddisfare le classi di rango inferiore, purché le classi di rango superiore siano state soddisfatte in misura maggiore.



**CON IL PIANO  
DI RISTRUTTURAZIONE  
SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE**



SI PUO' PRESCINDERE DALLE REGOLE DISTRIBUTIVE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI, STANTE UNA APPROVAZIONE ALL'UNANIMITA' DELLE CLASSI

Il tutto si traduce nella libertà del debitore di distribuire le proprie risorse tra i creditori **senza il rispetto:**

- né della REGOLA DELLA PRIORITÀ ASSOLUTA (c.d. Absolute Priority Rule, o in breve APR)
- né della REGOLA DELLA PRIORITÀ RELATIVA (c.d. Relative Priority Rule, o in breve RPR)



IN DEFINITIVA:

★ **IL DEBITORE** GODE DI UNA DISCREZIONALITA' ASSOLUTA NELLA DISTRIBUZIONE DEL VALORE DEL PIANO


★ **IL TRIBUNALE** NON EFFETTUA ALCUN CONTROLLO/ACCERTAMENTO CIRCA LE CONDIZIONI DEL PIANO O IL RISPETTO DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM, BENSÌ EFFETTUA UN CONTROLLO SULLA RITUALITA' DELLA PROCEDURA, E DUNQUE SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI, SULLA CORRETTA FORMAZIONE DELLE CLASSI, SULLA REGOLARITA' DELLE OPERAZIONI DI VOTO

★ L'ALTERAZIONE DELLE ELEMENTARI REGOLE DI TUTELA DEL CREDITO SI SPIEGA CON **L'APPROVAZIONE ALL'UNANIMITA'**

## BREVE ESEMPIO ESPLICATIVO

IPOZZIAMO:

☐ Valore complessivo derivante dal piano = 100



☐ Crediti rispettivamente vantati:



	<b>DISTRIBUZIONE CONSENTITA</b>		
	Con LF	Con CCII in caso di continuità	Con il PRO
	APPLICAZIONE APR DOVEROSO	APPLICAZIONE RPR CONSENTITO	APPLICAZIONE DISCREZIONALITA' ASSOLUTA LIBERTA' DI DISTRIBUZIONE
RANGO PRIVILEGIATO	100	80 + (11 o 15)	100 o 80 o 60 o 40 o 20 o 0
RANGO CHIROGRAFARIO	0	0 + (9 o 5)	0 o 20 o 40 o 60 o 80 o 100



## LA DOMANDA DI ACCESSO AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE

Si presenta con **ricorso** ai sensi **dell'art. 40 CCI** e deve contenere:

- la proposta
- il piano contenente quanto espressamente previsto dall'art. 87 comma 1 CCII
- la documentazione di cui all'art. 39 commi 1 e 2 CCII

**L'art. 64-bis comma 3 CCII** richiede all'imprenditore di depositare altresì una relazione effettuata da parte di un professionista indipendente che **attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.**

Può essere presentato nella forma di domanda “in bianco”, ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. a) CCII.



## VA RILEVATO CHE

per “**professionista indipendente**”

si intende il professionista che soddisfa tre requisiti:

- ✓ essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza e nel registro dei revisori legali;
- ✓ essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. per i sindaci, ossia non essere: (a) dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; (b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (c) legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- ✓ non essere legato all'impresa da rapporti di natura personale o professionale

per “**veridicità dei dati aziendali**”

si intende:

- ✓ (non soltanto) che i dati siano conformi alle risultanze delle scritture contabili,
- ✓ (ma anche) che sia verificata l'esistenza effettiva, sia fattuale che giuridica, dei beni costituenti l'attivo patrimoniale
- ✓ che sia stimato il valore reale degli stessi
- ✓ che sia determinato l'ammontare complessivo delle obbligazioni in capo al debitore

per “**fattibilità del piano**”

si intende:

- ✓ l'idoneità del programma delineato dall'impresa a consentire il superamento della crisi valutando elevata la probabilità che questo si realizzi in condizioni di normalità



Ai sensi **dell'art. 54 comma 2 CCII**, con la domanda di accesso al PRO può essere richiesta dal debitore la tutela del c.d. **“automatic stay”**, per effetto del quale, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese:

- ✓ i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa
- ✓ la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale si esprime ai sensi **dell'art. 64-bis comma 4 CCII**



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara



Fondazione  
per la Promozione  
della Cultura Professionale  
e dello Sviluppo Economico

COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSAI

# **La gestione dell'impresa nel corso del procedimento. Effetti per i creditori e contratti pendenti.**



Un **vantaggio** rispetto al concordato preventivo è quello per cui, dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, **l'imprenditore conserva sia la gestione ordinaria che quella straordinaria dell'impresa.**

**ART. 64 bis, comma 5, esclude che il debitore subisca forme di spossessamento attenuato.**

Secondo il comma 5, infatti, dalla data di presentazione della domanda e fino all'omologazione l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Si aggiunge che l'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori secondo quanto stabilisce in generale l'art. 4, comma 2, lett. c).



**l'art. 64-bis, co. 6**, stabilisce un iter che deve essere seguito dall'imprenditore ogni qualvolta intenda porne in essere **atto di straordinaria amministrazione** deve darne comunicazione al commissario giudiziale

### COMUNICAZIONE AL COMMISSARIO GIUDIZIALE



**Nessuna risposta del commissario:**  
gli atti compiuti beneficiano nella  
prededucibilità

**risposta del commissario:**  
il commissario giudiziale, se ritiene che l'atto possa  
arrecare pregiudizio ai creditori o che non sia coerente  
rispetto al piano, lo segnala all'imprenditore e all'organo  
di controllo



se ciononostante l'atto viene compiuto, il commissario giudiziale lo segnala al tribunale, ai fini dell'art. 106 CCI ("Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura").

Va evidenziato, però, che gli atti di straordinaria amministrazione **non sono inefficaci** rispetto al patrimonio concorsuale anche se posti in essere senza il preventivo iter appena descritto.



E' consentito ottenere **finanziamenti prededucibili**, ossia finanziamenti i cui crediti da esso derivanti devono essere soddisfatti, nell'ambito di una successiva procedura concorsuale, prima dei crediti di qualsiasi genere anteriori alla suddetta procedura, in quanto sorti legalmente nel corso della stessa ed espressamente previsti dalla legge come tali.

- sono crediti prededucibili quelli ai sensi dell'art. 99 CCII derivanti da finanziamenti funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa, sempre che siano stati altresì funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.
- sono prededucibili ai sensi dell'art. 101 CCII i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione del piano di risanamento omologato che siano espressamente previsti nel piano.

### **LIMITAZIONI ALLA PREDEDUCIBILITA' ART. 102 CCI**

Finanziamento erogato dai soci è da considerarsi prededucibile soltanto nella limitata misura **dell'80 %**.

La restante parte seguirà le regole generali previste dagli artt. 2467 e 2497-bis c.c. e, pertanto, il suo rimborso sarà postergato nella soddisfazione rispetto a tutti i creditori.



## Effetti nei confronti dei creditori e dei contratti pendenti:

### CREDITORI

Richiamo dell'art. 46 CCII i crediti di terzi, sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore nel corso del procedimento, sono prededucibili.

Tuttavia, i diritti di prelazione, così come le ipoteche iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

### CONTRATTI PENDENTI

Rapporti pendenti sia con privati che con la pubblica amministrazione:

1. i creditori ai sensi degli artt. 94-bis e 95 CCII non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso.
2. il debitore può chiedere, con apposita istanza al giudice delegato o al Tribunale, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione.

### SOSPENSIONE DEI CONTRATTI

La sospensione o lo scioglimento sono disposti dal tribunale o dal G.D., da quest'ultimo dopo la pronuncia del decreto di apertura della procedura, nel contraddittorio del contraente in bonis, con determinazione di un indennizzo a favore di quest'ultimo che costituisce credito chirografario, ferma restando la prededuzione per il corrispettivo delle prestazioni eseguite tra la presentazione della domanda e la richiesta di scioglimento o sospensione. Il GD determina l'indennizzo ai soli fini della partecipazione del creditore al voto e del calcolo delle maggioranze. Altrimenti la determinazione dell'indennizzo è rimessa al giudice ordinariamente competente.



## ATTI COMPIUTI IN ESECUZIONE DEL PRO

**ART. 166 CCII comma 3 lettera e)** esenta dall'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del PRO.

**IMPORTANTE** Deve notarsi come nel PRO non è stata richiamata la seconda parte dell'art. 166 CCII comma 3 lettera e) con riferimento ad atti, pagamenti e garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso: e ciò molto probabilmente in quanto il debitore conserva, in tale fase, la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'impresa e, pertanto, le sue azioni possono ben rientrare all'interno del perimetro dell'azione revocatoria.



## LE CLASSI DEI CREDITORI

**Il piano deve prevedere necessariamente la suddivisione dei creditori in classi.**

La DIRETTIVA UE 2019/1023 del 20/06/2019 prevede che le parti interessate devono essere trattate **in classi distinte che rispecchino una sufficiente comunione di interessi, basata su criteri riscontrabili, a norma del diritto nazionale.**

**I creditori che vantano crediti garantiti e non garantiti sono trattati in classi distinte ai fini dell'adozione del piano di ristrutturazione.**



## IL VOTO ED IL GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE

Ai sensi dell'art. 107 il voto è espresso con modalità telematiche ed è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario

**15 GIORNI prima della data iniziale stabilita per il voto** il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.

**10 GIORNI prima della data iniziale stabilita per il voto**, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, nonché i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni indirizzate al commissario giudiziale.

**7 GIORNI prima della data iniziale stabilita per l'inizio delle operazioni di voto** il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati

**IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA OPERAZIONI DI VOTO** il C.G. redige la relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata la documentazione relativa all'espressione dei voti.

**A ciò segue il giudizio di omologazione se sono state raggiunte le maggioranze richieste, cioè, salvo il caso delle proposte concorrenti, l'approvazione di tutte le classi.**

**ATTENZIONE** I termini indicati «non» sono soggetti a sospensione feriale dei termini.



## OMOLOGAZIONE

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) è sottoposto alla votazione dei creditori secondo le regole del concordato preventivo in continuità con previsione di ricorso al *cram down* in presenza di una opposizione a cura di un creditore dissenziente quando dalla medesima proposta risulta che il credito potrà essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla alternativa «liquidazione giudiziale».

Se il concordato è stato approvato dai creditori AI SENSI DELL'ARTICOLO 109, il Tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.

Il Tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, per il concordato in continuità aziendale, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con sentenza il concordato.



## **MANCATA OMOLOGAZIONE (ART. 64 TER COMMA 2)**

Nel caso in cui il piano «**non**» sia stato approvato da tutte le classi, “**decorso il termine di cui al comma 1 senza che il debitore abbia avanzato la richiesta ivi prevista o modificato la domanda ai sensi dell’articolo 64 quater, si applica l’articolo 111”**”.

**Il giudice delegato deve riferire immediatamente al tribunale il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste e la mancata adozione da parte dell’imprenditore delle iniziative previste dal comma 1 dell’art. 64-ter e il tribunale “accertati i presupposti dell’articolo 121”, dichiarerà con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 49, comma 1, C.C.I.I., reso applicabile dal richiamato articolo 111).**



## LA CONVERSIONE DEL «PRO» IN «CONCORDATO PREVENTIVO»

- Ai sensi dell'art. 64-quater CCII, l'imprenditore può in qualunque momento (e non soltanto quando il PRO non è stato approvato dai creditori) modificare la domanda formulando una proposta di concordato preventivo. **In tal caso, la memoria contenente la modifica della domanda deve essere pubblicata nel Registro delle imprese.**
- Dal giorno della pubblicazione il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione **soltanto previa autorizzazione del tribunale.**



## LA CONVERSIONE DEL «PRO» IN «CONCORDATO PREVENTIVO»

L'art. 64-ter, quindi, **prevede tre ipotesi in cui il debitore può abbandonare il piano e formulare una proposta di concordato**, soggetta ad ammissione ai sensi dell'art. 47:

1. **quando risulta che il piano non è stato approvato da tutte le classi**
2. **quando un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4**
3. **in ogni momento, anche al di fuori di queste due ipotesi**



# Concordato preventivo (linee generali)

*dott.ssa Fabiola Di Francesco*

*dott.ssa Roberta Paradiso*

*dott.ssa Mariella Radica*

Pescara, 18 maggio 2023  
Sede ODCEC di Pescara



## DISCIPLINATA AL CAPO III ARTT. DA 84 A 120 CCII

Presupposto  
Soggettivo

### Art. 84 CCII

Legittimato a presentare domanda di accesso al Concordato preventivo è il **DEBITORE** (imprenditore commerciale artt. 2082 e 2195 c.c., art 121 ccii)

Esclusione:

- Impresa «sotto soglia» -art. 2, lett. D, CCII
- Socio illimitatamente responsabile;
- Stato o enti pubblici;
- Imprenditore già sottoposto a procedura di Liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria;
- Impresa cessata (o cancellata dal RI) -art. 33, comma 4; CCII

*I terzi - creditori possono inserire la propria proposta - in via incidentale - solo nel procedimento già avviato dal debitore*

Stato di **CRISI o D'INSOLVENZA**, art. 2, comma 1, lett. A, CCII


Precedentemente era richiesto specificatamente che l'istante versasse in stato d'insolvenza, ossia quella condizione in cui continuativamente nel tempo non si è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. L'aver aggiunto, invece, anche **lo stato di crisi** dimostra come si voglia cercare con il nuovo CCII di prevenire la gravosa fase della vera e propria insolvenza andando ad agire già quando ci si trova in uno stato temporaneo di difficoltà, dando una **possibilità in più all'imprenditore di avviare il risanamento aziendale**, proprio grazie al concordato preventivo.

Presupposto  
Oggettivo



1

Concordato preventivo con **continuità aziendale**, ossia in grado di generare il **soddisfacimento dei creditori tramite i proventi derivati dalla prosecuzione dell'attività**



**DIRETTA**

Prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dello stesso imprenditore che ha presentato la domanda di concordato



**INDIRETTA**

Prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di un soggetto diverso dal debitore, in forza dei negozi giuridici previsti dalla norma

2

Concordato preventivo **liquidatorio**, ossia in grado di generare il **soddisfacimento dei creditori tramite il realizzo ottenuto dalla liquidazione del patrimonio.- assuntore**



## Il piano concordatario

Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione ex art. 39 CCI un piano contenente:

### Art. 87, comma 1, CCI



- a) **lo *status quo* al** momento del deposito del piano;
- b) descrizione delle **cause e dell'entità dello stato di crisi** e di insolvenza e le strategie di intervento;
- c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data di presentazione della domanda, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
- d) **indicazione delle modalità di ristrutturazione dei debiti** e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma;
- e) **modalità e dei tempi di adempimento della proposta**, nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale;
- f) nell'ipotesi in cui sia prevista la prosecuzione dell'attività di impresa in forma diretta, analitica indicazione dei **costi e dei ricavi attesi**, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro e dell'ambiente;
- g) **apporti di finanza nuova** eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;



- h) le **azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;**
- i) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;
- l) le iniziative da adottare quando si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
- m) le classi** in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;
- n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;
- o) le **modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori**, nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;
- p) indicazione del commissario giudiziale, se già nominato.

Unitamente alla domanda deve essere depositata la  
**relazione di un professionista indipendente**



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

## Relazione di un professionista indipendente

1

- veridicità dei dati aziendali

2

- fattibilità del piano, anche in senso economico

3

- valutazione rispetto la liquidazione giudiziale (per entrambe le tipologie di concordato, trattamento non deteriore )

### Art. 87, comma 3, CCII



Relazione **deve essere presentata in caso di modifiche sostanziali** della proposta o del piano.

NOTA: Ogni proposta può essere modificata – Art. 90 CCII – **fino a 20 giorni** prima delle votazioni



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

## Art. 88 CCII



### Il trattamento dei **crediti previdenziali e contributivi**

Salvo quanto previsto dall'art. 112, comma 2, CCII, con il piano di concordato il debitore - solo con proposta presentata ai sensi del medesimo art. 88 CCII - **può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato:**

- dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali
- dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza, assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.

#### CONDIZIONI

1. il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, secondo quanto attestato da un professionista indipendente.
2. in caso di credito tributario o contributivo chirografario - anche per effetto di degradazione per incapienza, il trattamento non sia differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, in caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.



ATTESTAZIONE  
PROFESSIONISTA  
INDIPENDENTE



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

### Art. 88, comma 2-2bis, CCII



il tribunale omologa il concordato preventivo **anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie**, quando l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109, comma 1, CCII e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfazione sia conveniente e non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.



### Art. 88, comma 5, CCII


contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore (identificati con l'ufficio che ha notificato gli atti di accertamento al debitore in relazione ai tributi amministrati all'Amministrazione delle dogane):

- copia della proposta e della documentazione
- copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici
- copia delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda.




Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

PROPOSTE  
CONCORRENTI



Art. 90 CCII


OFFERTE  
CONCORRENTI



Art. 91 CCII

La declinazione delle regole di competitività sulla proposta e sulle previsioni del piano nell'ambito della procedura concordataria risale alle riforme della legge fallimentare del 2015 ( D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con mod. L. 6 agosto 2015, n. 132), con la modifica dell'art. 163 l.fall. (e l'introduzione della disciplina sulle proposte concorrenti) e **l'inserimento dell'art. 163 bis l.fall.** (in materia di offerte concorrenti).

Entrambi gli istituti sono confermati all'interno del Codice della crisi




Importante novità - frutto del d.lgs. n. 83 del 2022 – è l'introduzione della possibilità di presentare proposte concorrenti anche per i **soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale ( art. 120 bis, comma 5, CCI).**




Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

## PROCEDIMENTO DI ACCESSO



## Ricorso del debitore Procedimento Unitario – Art. 37-47 CCII

Il Tribunale a) quando accoglie la domanda del debitore che chiede **la concessione del termine** per l'accesso al concordato e b) quando apre la procedura a seguito di una domanda di accesso alla procedura



## NOMINA COMMISSARIO GIUDIZIALE

**art.44co1 b** il commissario deve riferire atti in frode, **Art 39 co 2 debitore** deposita relazione atti di straord. amm.ne del quinquennio

- vigila sull'attività del debitore;
- fornisce informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti;
- nel concordato in **continuità «affianca»** il debitore e i creditori nella negoziazione del piano;
- **fornisce ogni informazione rilevante in suo possesso ed avvisa -per fatti che possono riguardare indagini preliminari- il PM, su ogni atto di frode non indicato nella domanda ;**
- pubblicità.



Art. 103  
CCII

- Il CG dopo il decreto di apertura del concordato, fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri contabili (che vengono restituiti al debitore)

Art. 104  
CCII

- Verifica elenco dei creditori e dei debitori
- Comunicazione del piano ed avviso contenente: a) data del voto, b) proposta, c) decreto apertura e d) p.e.c.

Art. 105  
CCII

- Redazione inventario
- Relazione particolareggiata, da depositare 45 gg prima del voto, contenente: a) cause di dissesto, b) condotta del debitore e c) proposte e garanzie (copia al PM)
- In caso di proposte concorrenti → Relazione integrativa (copia al Pm)

Art. 106  
CCII

- Atti di frode –liquidazione art.44 co2
- Relazione particolareggiata, mancato deposito

Art. 107  
CCII

- Relazione sulle proposte definitive del debitore (ed eventualmente dei creditori) 15 gg ante votazioni ed allegato elenco dei creditori ammessi al voto
- Se nel termine di 10 gg ante il voto riceve contestazioni: entro 7 gg deposita la propria relazione definitiva



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

## Art. 107 CCII-108 ammissione provvisoria

Il Voto avviene in **modalità telematica su ogni proposta formulata.**

Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.

## Art. 109 CCII-maggioranze

**ESCLUSIONI:** coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato e i creditori in conflitto d'interessi.

**Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.**

Unico creditore: il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.

Ove previste **diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.**

*Più proposte di concordato: la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima.*

**MANCATA APPROVAZIONE art. 111 CCII**

**OMOLOGA art. 112 CCII**

Votazioni

COMMISSIONE  
PROCEDURE  
CONCORSUALI



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

# Concordato preventivo liquidatorio

*Dott.ssa Roberta Paradiso*

*Dott.ssa Mery Pistillo*

*Dott. Giuseppe Zecchino*

Pescara 18 maggio 2023, Sede ODCEC di Pescara



## PREMESSA

### Finalità del concordato preventivo

L'imprenditore, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 84 CCII:

- **il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale** mediante la continuità aziendale;
- la **liquidazione del patrimonio**;
- **l'attribuzione delle attività ad un assuntore** o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'articolo 296.



Il comma 4 dell'art. 84 stabilisce che nel **concordato con liquidazione del patrimonio** la proposta prevede un **apporto di risorse esterne** che incrementi di almeno il **10 per cento** l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e **assicuri** il **soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo.**

Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. *Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.*



## Assicurazione della percentuale minima

La proposta formulata e rivolta ai creditori di un concordato LIQUIDATORIO è del tutto libera, ma costituisce condizione di ammissibilità il **pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei creditori chirografari.**

Sul significato di **assicurazione** vi sono delle discordanze di opinioni giurisprudenziali; con la sentenza **CASS. 17.05.2021 n. 13224**, la S.C. stabilisce che il proponente debba assicurarsi l'obbligo del pagamento almeno della percentuale minima indicata e, quindi, di fornire elementi concreti che rendano ragionevolmente certo che tale risultato sarà raggiunto.



- Il comma 8 dell'art.84 del CCII dispone che: *“Quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, il tribunale nomina un liquidatore che, avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Si applicano gli articoli da 1919 a 2929 del codice civile”*.
- Il comma 9 dell'art. 84 precisa che: *“Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, il giudice dispone ai sensi dell'articolo 91, comma 1” che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti.*



## Art. 114 del CCII

### Concordato preventivo con cessione dei beni

La forma più comune di piano di concordato prevede ancora la cessione dei beni ai creditori, che consiste nella messa a disposizione dei beni del debitore, affinché attraverso gli organi della procedura, vengono liquidati e il ricavato distribuito secondo le regole di graduazione.

*Il comma 1 dell'art. 114 stabilisce «Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. Il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita» .*

**NOVITA' – IL LIQUIDATORE VIENE NOMINATO DAL TRIBUNALE E  
NON SCELTO DAL DEBITORE**



### Concordato con assuntore

Il **concordato preventivo con assuntore** può essere proposto sia in caso di **concordato preventivo in continuità** sia in caso di **concordato preventivo liquidatorio**.

L'assuntore è un garante che subentra nei debiti ammessi al passivo della procedura. La proposta dovrà essere **sottoscritta dal debitore e dall'assuntore** che con la sottoscrizione accetta il contenuto del piano e si obbliga ad eseguire le obbligazioni assunte, mettendo a garanzia il proprio patrimonio. Di fatto **il debitore, se non ha disponibilità economica a formulare una proposta ammissibile, ma ha già individuato un interessato a rilevare la sua attività, può evitare il fallimento grazie alla strumento del concordato con assuntore.**

**NOVITA' IL RICHIAMO DI TUTTE LE NORME RIFERITE AL LIQUIDATORE DEL CONCORDATO; VIENE RECEPITA LA PRASSI DI FARE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA, AI POTERI E AL RUOLO DEL CURATORE.**



## CONCORDATO LIQUIDATORIO

NEL CCII → è liquidatorio il concordato che prevede come ricavato

- L'incasso della cessione di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco
- L'incasso della cessione atomistica dei beni e la riscossione di crediti



## VINCOLI GIURIDICI SULLA DISTRIBUZIONE DEL VALORE

Nel concordato liquidatorio il valore di liquidazione (*risorse interne*) viene distribuito nel rispetto delle cause di prelazione (art. 84, co. 6, CCII).

Le *risorse esterne* sono distribuite in deroga alle cause di prelazione, ma i creditori chirografari e quello prelatizi degradati in chirografo devono essere soddisfatti **almeno al 20%** (art. 84, co. 4, CCII).

**→ *Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano preveda la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.***



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara



Fondazione  
per la Promozione  
della Cultura Professionale  
e dello Sviluppo Economico

COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI

# Concordato liquidatorio semplificato

***Dott. Saverio Mancinelli***

Pescara, 18 maggio 2023 - Sede ODCEC di Pescara

## CONCORDATO SEMPLIFICATO

**Composizione negoziata** = procedimento stragiudiziale di allerta/ prevenzione/ mediazione con ausilio esperto nominato CCIAA

**Requisito oggettivo:** *“Squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza”* purché risulti *“ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”*. Quindi : il risanamento che può sostenere la composizione negoziata deve necessariamente consistere nel superamento della crisi mediante **continuità aziendale (diretta o indiretta)**.

Accesso al **concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio:**

l’imprenditore **percorre** la composizione negoziata e la relazione finale dell’esperto indica esplicitamente che le trattative, svolte secondo correttezza e buona fede, non hanno avuto esito positivo e non è stato possibile raggiungere alcun accordo con i creditori.

Nei **60 giorni** successivi l’imprenditore (**anche agricolo o minore**) può presentare al tribunale competente proposta di **concordato liquidatorio “semplificato”**

**“Rovesciamento” della finalità =**

**dalla continuità aziendale della CN alla liquidazione del patrimonio nel CPs**

## CONCORDATO SEMPLIFICATO

### Semplificazioni / agevolazioni del nuovo concordato:

- nessuna soglia di sbarramento (= non è necessario “**assicurare**” il pagamento minimo del **20% per i chirografari**);
- nessuna necessità di **risorse esterne** che incrementino di almeno il **10%** il soddisfacimento dei chirografari, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- nessuna **attestazione** del piano da parte professionista indipendente;
- nessun **giudice delegato** e **commissario giudiziale**;
- nessuna **fase di ammissione** da parte del **tribunale**;
- nessun fondo spese;
- nessuna **votazione da parte dei creditori** [caratterizzata dal **silenzio – rigetto**].

## CONCORDATO SEMPLIFICATO

Il Tribunale “*valutata la ritualità della proposta*”, **nomina un “ausiliario”** ex art. 68 c.p.c. che:

- **non** svolge controllo sulla veridicità dei dati contabili,
- **non** erige inventario,
- **non** redigere le relazioni del commissario giudiziale;

ma esercita solo **vigilanza** sull’attività del debitore, rilevando eventuali atti di frode

+ redige un **parere per omologazione**

## OMOLOGAZIONE CONCORDATO SEMPLIFICATO

Il **Tribunale**, previa verifica:

- ✓ **regolarità** del contraddittorio e del procedimento;
- ✓ rispetto dell'ordine delle **cause di prelazione**;
- ✓ **fattibilità** del piano di liquidazione;

**OMOLOGA il concordato liquidatorio semplificato**

(+ nomina **liquidatore**) se:

- **non pregiudica** i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale (è “indifferente”, quindi **non necessita la “convenienza” del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale**);
- assicura un'**utilità** a ciascun creditore (non necessariamente in denaro).

## ESECUZIONE CONCORDATO SEMPLIFICATO

**NO** continuità diretta dell'impresa in capo al debitore; **NO** concordato "misto"

### SI continuità indiretta

= **cessione dell'azienda, o di uno o più rami o di specifici beni**, in favore di **soggetto individuato** dal debitore **nel piano di liquidazione**.

➤ Cessione nella fase **tra la domanda di concordato semplificato e l'omologa** ?  
Provvede l'ausiliario, autorizzato dal tribunale

➤ Cessione **post omologa** ? Provvede il liquidatore **senza alcuna autorizzazione**

Cessione (= "assegnazione") azienda o beni **senza procedure competitive** = **senza pubblicità e senza gara**

Unica condizione per l'assegnazione:

***"assenza di soluzioni migliori sul mercato"***

**N.B. la cessione ha gli effetti della vendita forzata ...**




# Concordato preventivo in continuità

*dott.ssa Fabiola Di Francesco*

*dott. Angelo Di Gregorio*

*dott. Giuliano Pilone*



## IL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ

- ✓ **Valore eretto a caposaldo del neonato Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** → destinazione finalistica degli strumenti di gestione della crisi al *«ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci»*  
Art. 84, comma 2, CCI, obiettivo di far sì che l'impresa ristrutturata **sia in grado di tutelare l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro.**
- ✓ La finalità della **continuità aziendale**, nella nuova fattispecie delineata dall'art. 84 CCI, rappresenta lo **scopo privilegiato del concordato e l'unità di misura del grado di "meritevolezza" del piano concordatario** in funzione dell'applicazione di una speciale disciplina di favor rispetto al concordato caratterizzato da scopi liquidatori, relegato ad un ruolo di soluzione «residuale», da perseguire esclusivamente al fine di evitare il ricorso all'istituto della liquidazione giudiziale.



## TIPOLOGIE DI CONCORDATO IN CONTINUITA'

Il secondo comma dell'art. 84 CCII riproduce la distinzione:

1

### CONTINUITA' DIRETTA

prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dello stesso imprenditore

2

### CONTINUITA' INDIRETTA

gestione dell'azienda in esercizio o [nella] ripresa dell'attività da parte di **soggetto diverso dal debitore** in forza di cessione, usufrutto, affitto, *stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso*, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo”.

Affinché possa parlarsi di continuità indiretta, è inoltre necessario che il contratto o il titolo in forza del quale il soggetto diverso dal debitore gestisce l'azienda in esercizio ovvero riprende l'attività prevedano “*il mantenimento nella misura possibile, dei posti di lavoro*”.



I criteri e gli indici dettati dall'art. 84 CCI integrano i parametri di valutazione del piano concordatario di prosecuzione dell'impresa oggettivamente considerata:



- in rapporto al profilo qualitativo della specifica finalità del concordato di assicurare la continuità aziendale in senso **economico sostanziale**, ove il programma di continuazione dell'attività deve inderogabilmente caratterizzarsi per l'obiettivo di «assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario» dell'impresa entro tempi prestabiliti nel piano, a prescindere dalla che il risultato sia conseguito dal medesimo imprenditore in concordato o da un terzo (artt. 84, comma 2, secondo e terzo periodo e 87, comma 1, lett. b), CCI);
- in rapporto al profilo quantitativo della capacità della continuazione dell'attività di produrre significativi **benefici aggiuntivi in favore dei creditori** a favore (i) dei creditori concordatari o (ii) di altre categorie di soggetti direttamente incisi dalle sorti dell'impresa - tra cui anche i lavoratori;
- mantenimento dei **livelli occupazionali** (art. 84, comma 2, CCI).



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

La **distinzione tra tipologia di piano** (liquidatorio o in continuità aziendale) si riflette sul **contenuto del piano concordatario delineato dall'art. 87 CCII, lett.:**

❑ e) il piano deve contenere, in caso di concordato in continuità, il **piano industriale**, con indicazione degli **effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.**

❑ f) in ipotesi in cui sia prevista la prosecuzione dell'attività di impresa in forma **diretta**, è necessaria l'**analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura**, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro e di tutela dell'ambiente.

I costi necessari per assicurare la tutela dell'incolumità fisica dei lavoratori e il rispetto delle normative in materia ambientale devono essere sostenuti obbligatoriamente dall'imprenditore, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non fosse in regola con le normative in materia di sicurezza del lavoro (e in materia ambientale), dovrebbe essere, comunque, verificata l'effettiva presenza di risorse per far fronte all'adempimento delle relative prescrizioni;

❑ m) **le classi** in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara



Art. 88, comma 2, CCII

Relazione del professionista

Unitamente alla domanda deve essere depositata la **relazione di un professionista indipendente**, che attesti – in caso di piano in continuità – oltre alla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano **che il piano proposto sia atto a:**

- impedire o superare l'insolvenza del debitore;
- garantire la sostenibilità economica dell'impresa;
- riconoscere a ciascun creditore un **trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.**



Nel concordato in continuità aziendale **la suddivisione in classi è obbligatoria**

Il legislatore detta i criteri di formazione delle classi →

- ❑ **i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca**, interessati alla ristrutturazione, perché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 109, comma 5, CCI
- ❑ **imprese minori**, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi siano inserite in classi separate. Con evidente la volontà del legislatore di dare maggior rilievo a una categoria economicamente più debole di creditori.

**Art. 85, comma 2, CCII ulteriori ipotesi di costituzione obbligatoria delle classi**, per:

- i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto il pagamento integrale;
- i creditori titolari di garanzie prestate da terzi;
- i creditori soddisfatti, anche in parte, con utilità diverse dal denaro;
- i creditori proponenti il concordato o le parti ad essi correlate.



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara



Art. 109, comma 5, CCII

Per il concordato in continuità l'art. 109, comma 5, CCII richiede **l'approvazione di tutte le classi**, con la particolarità che in ciascuna classe la maggioranza è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure se hanno votato favorevolmente due terzi dei creditori votanti

Votazione

### Art. 112 CCII

➡ **COMMA 2:** *Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché' almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.*

➡ **COMMA 3:** *Nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.*

# GLI STRUMENTI UTILIZZABILI AL FINE DEL SUPERAMENTO DELLA CRISI:

## CONCLUSIONI E SPUNTI DI RIFLESSIONE

*Dott. Dino Norscia*


Pescara 18 maggio 2023, Sede ODCEC di Pescara

## GLI STRUMENTI UTILIZZABILI AL FINE DEL SUPERAMENTO DELLA CRISI

Gli istituti utilizzabili per il superamento delle crisi d'impresa, tralasciando il caso delle imprese ‘*minori*’, sono attualmente i seguenti:

- 1) **La composizione negoziata della crisi** (articoli da 12 a 25-quinquies) **new**
- 2) **Il concordato semplificato liquidatorio** (articoli 25-sexies e 25-septies): solo all'esito **non positivo** della composizione negoziata **new**
- 3) **Il piano attestato di risanamento** (articolo 56 )
- 4) **L'accordo di ristrutturazione dei debiti** (articolo 57): «ordinario»; «agevolato» (articolo 60) e/o «a efficacia estesa» (articolo 61), nel cui contesto deve essere necessariamente prevista, in presenza di debiti tributari da ristrutturare, la transazione fiscale (articolo 63) e può essere introdotta la convenzione di moratoria (articolo 62)
- 5) **Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione « PRO »** (articoli da 64-bis a 64-quater) **new**
- 6) **Il concordato preventivo** (articoli da 84 a 120-quinquies), che può prevedere la liquidazione del patrimonio, la continuità aziendale (diretta o indiretta), l'attribuzione del patrimonio a un assuntore o assumere altre forme ancora
- 7) **Convenzione di moratoria** ( articolo 62 CCII )

## LE SOLUZIONI < NEGOZIALI > DELLA CRISI DI IMPRESA




## I FATTORI RILEVANTI AI FINI DELLA SELEZIONE DELL'ISTITUTO

L'individuazione di uno strumento adeguato e più appropriato dipende principalmente:

1. Da una corretta e tempestiva analisi delle cause della crisi;
2. dalla «conoscenza» dei fattori «rilevanti» dei vari istituti



## TRA DECLINO, CRISI ED INSOLVENZA





Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

ISTITUTO CCII	PRESUPPOSTO OGGETTIVO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 121	INSOLVENZA
PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO ART. 56	CRISI - INSOLVENZA
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ART.57	CRISI - INSOLVENZA
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AGEVOLATI ART.60	CRISI - INSOLVENZA
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA ART.61	CRISI - INSOLVENZA
CONVENZIONE DI MORATORIA ART.62	CRISI
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE ART.64 BIS	CRISI - INSOLVENZA
CONCORDATO PREVENTIVO ART. 84	CRISI - INSOLVENZA
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	CRISI - INSOLVENZA
COMPOSIZIONE NEGOZIATA ART. 12	<b>Squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa</b>





## I FATTORI RILEVANTI AI FINI DELLA SELEZIONE DELL'ISTITUTO

I fattori rilevanti ai fini della individuazione del percorso più appropriato per superare una situazione di crisi, tenuto conto dei diversi effetti che si producono a seconda dell'istituto utilizzato, sono più d'uno e fra essi devono essere certamente considerati i seguenti:

- a) **L'efficacia delle misure protettive**
- b) **Il trattamento dei debiti tributari e previdenziali**
- c) **La conservazione della gestione dell'impresa da parte dell'imprenditore ed eventuale ingerenza del terzo nella gestione ( anche di nomina giudiziale ) e/o l'intervento del Tribunale**
- d) **L'estensione dell'adesione della maggioranza dei creditori a quelli non aderenti**
- e) **Il regime di prededuzione di debiti e oneri**
- f) **L'esenzione da revocatoria in caso di successivo fallimento dell'impresa ( *ex concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti e piano attestato di risanamento* )**
- g) **La disciplina dei contratti in corso o la flessibilità ed autonomia contrattuale lasciata alle parti**
- h) **Il trattamento fiscale di plusvalenze, sopravvenienze e perdite ed i costi**
- i) **La durata e la tempistica della procedura**
- j) **La disapplicazione degli articoli del Codice civile concernenti la riduzione del capitale**
- k) **L'applicabilità dei reati previsti dagli articoli 322 e seguenti del Codice ( *bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice, ecc.* )**
- l) **La documentazione richiesta**

## Le misure protettive

**Le misure protettive** **rappresentano la prima difesa** che l'impresa in crisi può o deve apprestare per evitare di subire azioni esecutive o cautelari che possono compromettere il superamento della crisi.

**Le misure protettive**, volte a bloccare le azioni esecutive e cautelari e l'apertura della liquidazione, **producono effetti diversi a secondo dell'istituto nel cui contesto sono richieste**



## LE MISURE PROTETTIVE

Misure costituite dal divieto di iniziare o proseguire, **da parte dei creditori**, **azioni esecutive e cautelari**, e di pronunciare, da parte del **tribunale**, la **sentenza di apertura della liquidazione giudiziale** o di accertamento dello stato di insolvenza;

I beni oggetto di tali misure protettive, **non sono solo quelli che fanno parte del patrimonio del debitore**, ma tutti i beni utilizzati per lo svolgimento dell'attività dell'impresa, la quale può comportare anche l'impiego di **beni di terzi** (es. beni in leasing e in affitto);

Con l'introduzione del «codice» è venuto meno l'automatismo delle misure protettive ( *art. 161, comma 6 ed art. 182 bis comma 6 L.F.* ) **poiché queste misure devono essere sempre richieste dal beneficiario anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ..( art. 2 lett. p) CCII )**;

Producono quindi effetti « *semi – automatici* » o a « domanda », ma non « automatici »

## MISURE PROTETTIVE: COMPOSIZIONE NEGOZIATA

**Quando si presenta la domanda:** nell'ambito della composizione negoziata, unitamente all'istanza di nomina dell'esperto o con atto separato, in base all'articolo 18, comma 1 CCII.

**Data efficacia:** L'istanza di applicazione di tali misure è pubblicata nel Registro delle imprese con l'accettazione dell'esperto, che è a tal fine indispensabile, e da tale pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari;

entro il giorno successivo l'imprenditore ha l'onere di presentare al tribunale competente ricorso per chiedere conferma delle misure (articolo 19, comma 1).

Inoltre, fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata, salvo revoca della protezione.

**Efficacia:** si tratta di misure "semi-automatiche".



## MISURE PROTETTIVE: CONCORDATO PREVENTIVO, DI OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGA E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (1)

**Quando si presenta la domanda: (1) contestualmente alla** domanda di accesso alla procedura di *concordato preventivo, di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, nonché di liquidazione giudiziale in proprio* (ex articolo 40).

**Data efficacia:** In questi casi le misure protettive, inclusa quella inibitoria dell'apertura della liquidazione giudiziale, si producono dalla data di pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese (articolo 54, comma 2) e devono essere confermate dal giudice entro trenta giorni da tale pubblicazione.

**Efficacia:** sono quindi anch'esse "semi-automatiche".



## MISURE PROTETTIVE: CONCORDATO PREVENTIVO, DI OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGA E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ( 2 )

**Quando si presenta la domanda : 2. Con istanza separata e successiva alla domanda di cui alla precedente slide , avente a oggetto le ulteriori e atipiche misure protettive previste dal terzo periodo del citato comma 2 dell'articolo 54:**

**Data ed efficacia:** che operano pertanto solo *“a domanda”* a seguito di decreto del giudice ex articolo 55, comma 2.



## **MISURE PROTETTIVE: RICORSO PRENOTATIVO (ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE , DEL PIANO E DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO O DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DA ASSOGGETTARE AD OMOLOGA )**

**Quando si presenta la domanda:** mediante ricorso “prenotativo” previsto dall’articolo 44 CCII ( «..il debitore può presentare la domanda di cui all’art. 40 – ndr **domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza...**- con la documentazione prevista dall’art. 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi ), volto a ottenere la concessione di un termine per il deposito dell’accordo di ristrutturazione, del piano e della proposta di concordato preventivo o del piano di ristrutturazione da assoggettare a omologazione.

**Data efficacia:** Queste misure sono costituite dal blocco delle azioni esecutive e cautelari e dal divieto di apertura della liquidazione giudiziale, con effetto “semi-automatico” dal giorno della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, dovendo poi essere confermate;

**Efficacia:** sono quindi anch’esse “semi-automatiche”

## MISURE PROTETTIVE: NEGOZIAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

**Quando si presenta la domanda:** nella fase di negoziazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, mediante richiesta specifica, con l'effetto di inibire le azioni esecutive e cautelari e l'apertura della liquidazione giudiziale (articolo 54, comma 3) a seguito di decreto del giudice (articolo 55, comma 2).

**Efficacia:** Si tratta quindi di una misura "a domanda".



## LE MISURE PROTETTIVE: TABELLA DI SINTESI

Istituto utilizzato	Efficacia	Data efficacia	Istanza
Composizione negoziata	Semiautomatica	Pubbl. accett. Registro Imprese	No
Concordato semplificato	Automatica	Omologazione	Si
Concordato preventivo	Semiautomatica	Pubbl. dom. accesso Registro Imprese	Si
Adr	Semiautomatica	Pubbl. dom. omolog. Registro Imprese	Si
Pro ( Piano di Ristrutturazione soggetto ad omologa )	Semiautomatica	Pubbl. dom. omolog. Registro Imprese	Si
Domanda prenotativa concordato preventivo, Adr e Pro	Semiautomatica	Pubbl. domanda Registro Imprese	Si
In corso trattative Adr	A domanda	Decreto giudice	Si
Piano attestato	Nessuna	Nessuna	No

## LE MISURE PROTETTIVE: CONCLUSIONI

Risultano evidenti i diversi effetti che si producono, circa le misure protettive, a seconda dello strumento utilizzato ai fini della regolazione della crisi, tanto da poter generare in alcune circostanze casi di abuso.

**N.B.** Nella **composizione negoziata** e nel **concordato preventivo** le misure protettive sono generalmente più efficaci che in altri strumenti

## IL TRATTAMENTO DEI DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

Un fattore discriminante nella scelta tra le varie opzioni è la possibilità di ristrutturare anche il debito tributario e contributivo;

Tale posta debitoria ha in genere un ruolo di primo piano nelle situazioni contabili delle imprese, visto che, in caso di crisi e di difficoltà, **spesso il creditore tributario e previdenziale è il primo ad essere sacrificato**, facendo sì che si incrementino a volte anche in misura esponenziale tale tipologia di debiti

Non tutti gli strumenti di regolazione proposti dal legislatore offrono le stesse possibilità di gestione del debito tributario e previdenziale;

In particolare, **solo alcuni strumenti danno all'imprenditore la possibilità di proporre ai rispettivi creditori il pagamento di tale tipologia con una falcidia**, ossia in modo parziale così da ottenere uno stralcio rispetto al debito originario

## IL TRATTAMENTO DEI DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

### Accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo ( 1 )

Nell'accordo di ristrutturazione dei debiti ( art. 57, 60 e 61 CCII – ex art. 182 bis L.F. ) e nel concordato Preventivo ( ex art. 88 CCII ) è prevista espressamente la **transazione fiscale e previdenziale e dei relativi accessori** (articoli 63 e 88), il cui fulcro è il principio della **convenienza** per gli enti creditori ( *Agenzie Fiscali , Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori* ) rispetto alla liquidazione giudiziale (**è richiesta l'attestazione di un professionista**).

Nel rispetto di questo principio, tale istituto consente falcidie e dilazioni di pagamento corrispondenti alle esigenze del risanamento.

La disciplina della transazione fiscale è differente nelle due procedure ( *ad esempio, al divieto di trattamento deteriore dei crediti fiscali e previdenziali, che è applicabile nel concordato preventivo, ma non nell'accordo di ristrutturazione* ): necessità di una comparazione dei **diversi effetti anche all'interno dell'istituto stesso della transazione fiscale**

## IL TRATTAMENTO DEI DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

### Accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo ( 2 )

Inoltre, si ricorda l'esistenza della norma di particolare favore ( detta *cram down* ) contenuta nel comma 2 bis dell'art. 88 CCII, secondo cui il Tribunale **omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli Enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria**, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali previste e , anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente , la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza p assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria;

Analoga norma è prevista anche nell'ambito **degli accordi di ristrutturazione**

## IL TRATTAMENTO DEI DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

### Composizione negoziata della crisi

Nella CNC la transazione fiscale e contributiva non è applicabile (rendendo di fatto poco appetibile tale strumento per quelle imprese che hanno grosse pendenze fiscali e contributive) perché:

- 1) Nessuna delle norme previste dagli articoli da 12 a 25-quinquies del Codice menziona tale istituto
- 2) Gli articoli 63 e 88 prevedono l'utilizzo della transazione solo nel contesto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo
- 3) L'articolo 25-bis prevede, relativamente a questi debiti un regime premiale proprio e alternativo. I vantaggi fiscali sono quindi solo quelli previsti da questa norma

### Novità introdotta dal D.L. 13/2023

Tra le misure premiali di cui all'art. 25 bis CCII è stata **modificata al comma 4 la durata del piano di rateizzazione, concesso dall'Agenzia delle Entrate**, in caso di comporta e grave situazione di difficoltà dell'impresa: **da 72 fino a 120 rate mensili** in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa .

## IL TRATTAMENTO DEI DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

### Il concordato semplificato liquidatorio ex art. 25 sexies CCII

La transazione fiscale e previdenziale, ancorché disciplinata nell'ambito del concordato ordinario, non trova applicazione in quello semplificato, perché non è prevista.

**Attenzione:** Ciò non significa, tuttavia, che i debiti tributari non possano essere falcidiati anche in tale procedura, poiché l'articolo 25-sexies consente la falcidia di tutti i crediti, inclusi quelli fiscali e previdenziali, salvo il diritto dei rispettivi creditori pubblici di opporsi alla omologazione del concordato infatti il comma 5 prevede che *“Il tribunale...omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura utilità a ciascun creditore”*.

## IL TRATTAMENTO DEI DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

### Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) e Piano Attestato di risanamento

- Non è prevista, in quanto non richiamata, la possibilità della transazione fiscale;
- Manca una norma che consenta ai creditori dell'amministrazione finanziaria e degli enti di previdenza di aderire alla proposta di falcidia e dilazione formulata dal debitore in tali istituti;

**N.B.** Pagamento integrale dei debiti fiscali e previdenziale, quindi, incide fortemente nella scelta dello strumento da impiegare ogni qualvolta i suddetti debiti siano rilevanti. Unica possibilità fruibile è quella delle dilazioni previste in via ordinaria, fatte salve le eventuali definizioni agevolate ( tregua fiscale )

## TRATTAMENTO DEI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI: CONCLUSIONI

Il trattamento dei debiti fiscali e previdenziali, come detto, in alcune procedure è espressamente disciplinato, mentre in altre non lo è, pur essendo comunque possibile falcidiare tali debiti (ex concordato semplificato) e in altre ancora non è regolato né è possibile prevedere alcuna falcidia dei tributi e dei contributi, come nella composizione negoziata della crisi, ovvero di prevedere qualsiasi tipo di falcidia (anche relativa a sanzioni e interessi), come nel piano attestato e nel Pro

**N.B. Con il concordato preventivo e l'ADR, grazie alla transazione fiscale, i benefici sono maggiori**



## STRUMENTI GIURIDICI ED «ALTRI» EFFETTI < PROTETTIVI > A CONFRONTO

### PIANO ATTESTATO

Art. 56 ccii (ez Art. 67 c.3 lett. D, L.F.)

- No effetti protettivi su < continuità >

### CONCORDATO PREVENTIVO E CP < CON RISERVA > art. 44-84-87 (ex art. 161, co. 6, L.F.)

- Blocco procedure esecutive e cautelari (49-94)
- Sospensione istanza di fallimento (39 ss)
- Inefficacia < ipoteche giudiziale > nei 90 gg (46-94)
- Inopponibilità atti e/o negozi (96)
- Interruzione interessi su chirografi e riconoscimento interessi legali (solo) su prelatizi (96)
- Scioglimento o sospensione contratti pendenti (97)
- Gestione limitata ad atti ordinaria amm.ne (39 ss)
- Obblighi informativi periodici
- Finanziamenti prededucibili e pagamenti crediti anteriori (99-100)
- Sospensione obblighi civilistici tutela integrità patrimonio (64-89)

### ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Art. 57 e ss. (ex art. 182 bis, co. 6, L.F.)

- Blocco procedure esecutive e cautelari
- Divieto di acquisire titoli di prelazione non concordati
- Finanziamenti prededucibili e pagamenti crediti anteriori (99-100)
- Sospensione obblighi civilistici tutela integrità patrimonio (64-89)



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara

*... LA COMMISSIONE PROCEDURE  
CONCORSUALI ...*

*ringrazia per l'attenzione !*